

# STATUTO

## Art. 1 - DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, un'associazione denominata **“APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS”**.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”.

Nello spirito missionario autenticamente espresso nella costante ed universale promozione della pace e del bene per una missione fino agli estremi confini della terra;

nell'intento di promuovere la dignità della persona, l'educazione dei bambini, dei giovani emarginati e abbandonati, impegnando tutte le energie di mente e di cuore per la loro educazione civile e cristiana;

con lo scopo di inserirsi in un'azione efficace di contrasto alla povertà radicata fino ai limiti intollerabili della miseria nei Paesi del Sud del Mondo;

nell'incontro con le nuove povertà crescenti anche nei Paesi ricchi del Nord del Mondo;

nella scia luminosa dell'esempio della Beata Marija di Gesù Crocifisso Petković, Fondatrice della Congregazione Religiosa delle Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, che ha saputo cogliere i segni dei tempi, sviluppando uno stile di carità improntato sulla testimonianza della misericordia e della bontà di Dio Padre, con la vita e le opere apostoliche di evangelizzazione, di educazione e di carità, sull'incontro diretto con il prossimo, con particolare riguardo all'educazione dell'infanzia e alla formazione dei giovani, quale mezzo di promozione umana e spirituale, nell'intento di rispondere all'emergenza e all'urgenza della carità nelle sue molteplici forme, viene costituita l'Associazione denominata **“APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS”**.

L'Associazione è libera, apartitica e autonoma nei confronti delle altre associazioni di categoria.

## Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha la sua sede in Roma, attualmente in Via di Porta Maggiore 38.

Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali l'Associazione potrà aprire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, che svolgeranno la loro attività nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla sede centrale ed ovviamente nel rispetto dello statuto dell'Associazione. Dette sedi non avranno autonomia patrimoniale, dipenderanno quindi dalla sede centrale anche per la parte contabile ed amministrativa.

## Art. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, anche per durata illimitata, con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, salvo anticipato scioglimento.

## Art. 4 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, formazione, istruzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, primo comma, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dirette ad arrecare benefici a:

- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

A titolo meramente esemplificativo l'Associazione opera per:

- A) Migliorare la qualità della vita dei cittadini svantaggiati, perché in condizione di disagio fisico, psichico o sensoriale;
- B) Promuovere la cultura della solidarietà, della partecipazione e integrazione sociale degli individui;
- C) Sostenere il volontariato in ogni sua forma e nei campi dove opera;
- D) Promuovere l'impegno dei laici volontari nell'azione di accompagnamento alla crescita dei popoli nei paesi in via di sviluppo, perseguendo obiettivi di solidarietà tra i popoli, di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed in primo luogo di soddisfacimento dei bisogni primari, in relazione alla salvaguardia della vita umana, dell'autosufficienza alimentare ed alla valorizzazione delle risorse umane;
- E) Curare attentamente la promozione umana e morale dei poveri e degli emarginati, per restituirli alla dignità di persone;
- F) Rendere i bambini e gli adolescenti svantaggiati protagonisti del proprio futuro, assicurando loro un'istruzione adeguata;
- G) Riempire il vuoto di insanabili abbandoni e di esclusione sociale dei minori;
- H) Promuovere il potenziamento del ruolo della donna, affermandola come promotrice di sviluppo umano, familiare e sociale;
- I) Condurre i poveri alla consapevolezza dei loro diritti verso un futuro libero e dignitoso;
- L) Camminare accanto ai poveri con benevolenza, promuovendo la fiducia, il coraggio e la speranza;
- M) Fronteggiare le situazioni di calamità, di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, attuando interventi che possono concretizzarsi in missioni di soccorso, in cessione di beni, di attrezzature e di derrate alimentari e nella concessione di finanziamenti in via bilaterale;
- N) Dialogare con tutte le realtà civili, con tutti i Ministeri interessati, con gli Enti locali e gli Enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- O) Promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo e di educazione allo sviluppo;
- P) Promuovere la pace e la solidarietà tra tutti i popoli della Terra, cercando di ridurre la distanza tra i poveri e i ricchi;
- Q) Alimentare il senso di rispetto dei beni del creato, dell'equilibrio nella gestione delle risorse della natura;
- R) Favorire il dialogo interreligioso sul terreno della giustizia e della convivialità;
- S) Promuovere e perseguire la formazione, la selezione e l'impiego dei volontari che operano all'interno dell'Associazione finalizzata ad "Organismo Non Governativo", sia nazionale che internazionale, ai sensi della legge 26 Febbraio 1987 n. 49;
- T) Promuovere, propagandare e realizzare iniziative ricreative e sportive, quale mezzo sociale per la formazione e l'educazione dei giovani disabili o svantaggiati;
- U) Esercitare attività di editoria nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale suindicato;
- V) Promuovere iniziative di ricerca e sperimentazione, nell'ambito delle Nazioni, di sistemi comunicativi validi per i disabili dell'udito.

A tale scopo **"APERTI ALLA MISERICORDIA - BEATA MARIJA PETKOVIĆ - ONLUS"** opererà in maniera da promuovere, sostenere e gestire interventi sociali e/o sanitari preventivi, terapeutici e/o riabilitativi, organizzando servizi di assistenza socio-sanitaria e di consulenza alla persona, cooperando anche con Organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

L'Associazione è regolata e retta dal presente Statuto, agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi dello Stato e regionali, dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento italiano ed europeo.

## **Art. 5 - ASSOCIATI**

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche o giuridiche che enti ed associazioni, con o senza personalità giuridica, che ne condividono gli scopi.

I soci dell'Associazione si distinguono in fondatori, ordinari, aderenti, sostenitori ed onorari.

I fondatori sono quelli risultanti dall'atto costitutivo:

Gli ordinari, qualifica riservata alle religiose e ai religiosi, sono ammessi all'Associazione a seguito di semplice domanda di adesione.

I fondatori e gli ordinari sono esenti dai contributi.

Gli aderenti possono essere persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, che ne facciano richiesta e vengano ammessi dal Consiglio Direttivo. Questi associati devono corrispondere una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile di ogni anno.

I sostenitori sono coloro che contribuiscono tangibilmente allo sviluppo dell'Associazione.

Gli onorari sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente, per la particolare opera meritoria svolta. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno uguali diritti; tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto ed eleggono il Consiglio Direttivo con le modalità di voto di cui all'art. 8.

Gli associati sono tenuti all'osservanza di tutte le norme che disciplinano il funzionamento e l'operatività dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione del socio, per dimissioni, nonché per esclusione a seguito di gravi inadempienze agli obblighi statutari e associativi, ovvero di comportamenti del socio incompatibili con le finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 6 - RISORSE FINANZIARIE E MEZZI**

Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione:

- provvederà alla raccolta di fondi mediante campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, ovvero organizzando manifestazioni, eventi e altre forme di pubblicità diretta o indiretta;
- potrà aderire ad altre Associazioni che abbiano oggetto uguale, analogo o affine al proprio;
- potrà ricevere donazioni, lasciti in denaro, beni mobili e immobili; potrà acquistare e/o alienare beni mobili e immobili.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste negli articoli precedenti.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

La carica di Presidente dell'Associazione è di esclusiva pertinenza della Congregazione delle "Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco", a cui compete anche la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

## **Art. 8 - ASSEMBLEA**

Gli Associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, con le modalità del successivo art. 9, e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante posta elettronica ovvero mediante pubblicazione della convocazione entro il medesimo termine sul sito dell'Associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

## **Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni, è rieleggibile ed è composto dai consiglieri eletti dall'Assemblea Generale, con le modalità che seguono.

L'elezione dei Consiglieri avviene con il principio del voto singolo, pro capite, di cui all'art. 2538 co. 2 c.c..

Il numero dei Consiglieri è variabile da cinque a dieci, secondo decisioni dell'Assemblea.

I soci aderenti e i soci sostenitori sono rappresentati in Consiglio per categoria ed hanno la facoltà di eleggere i propri consiglieri con un massimo di uno per ciascuna di queste categorie, se il Consiglio è composto di cinque membri, o di due se il Consiglio è composto di dieci membri.

Ogni categoria (ovvero soci fondatori, ordinari, aderenti, sostenitori) elegge separatamente i propri rappresentanti con le modalità di cui sopra, mentre quelli onorari, che possono essere cooptati nel Consiglio dal Presidente con tutti i poteri, non votano in Assemblea ai sensi dell'art. 5, ma hanno la facoltà di ascolto e di parola.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente ed un Segretario.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di

amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso di eventuali spese vive.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consulenti, consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi utile per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni, eventuali mezzi e quant'altro necessario per lo svolgimento del ruolo assegnato.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta del Presidente oppure di due Consiglieri e comunque una volta ogni 4 (quattro) mesi.

La riunione può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo inoltre è convocato dal Presidente, o in suo impedimento dal Vicepresidente, o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite e-mail contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

### **Art. 10 - PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 11 - SEGRETARIO**

Il Segretario è designato tra i componenti del Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente.

Egli coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori;
- d) predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI**

Nei casi richiesti dalla legge o per volontà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, viene nominato il Collegio dei Revisori, che vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina la retribuzione annuale dei revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2409 bis – 3<sup>a</sup> comma del Codice Civile.

Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono con le modalità indicate da questo Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

I revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei revisori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Al Collegio dei Revisori si applicano, ove in questo statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.

## **Art. 13 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo delle quote di iscrizione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- da contributi di privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- da rimborsi derivanti da Convenzioni;
- dal ricavato dello svolgimento di attività commerciali e produttive marginali;
- da eventuali erogazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili; non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

## **Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale entro il quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea e fino a quando verrà approvato. I soci possono prenderne visione.

E' vietato all'Associazione distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che, per legge, statuto o regolamento, perseguono i medesimi fini istituzionali. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali istituzionali o di quelle ad esse

direttamente connesse.

### **Art. 15 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità, operante in identico o analogo settore, cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 16 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, in dipendenza dei rapporti associativi e di questo Statuto - escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato - saranno decise da un arbitro da nominarsi di comune accordo tra le parti contendenti.

Mancando l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, si addiverrà alla costituzione di un Collegio Arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna parte (se le parti contendenti sono due) ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo tra i primi due nominati o, in mancanza di accordo entro venti giorni dalla seconda nomina, dalla Madre Superiora Generale pro tempore della Congregazione Religiosa delle Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, su istanza della parte più diligente.

Alla Madre Superiora Generale pro tempore competerà altresì di nominare l'arbitro per conto della parte che non vi abbia provveduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, fattale dall'altra parte a mezzo di atto notificato o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la designazione dell'arbitro della parte richiedente.

Qualora le parti contendenti fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, questi sarà nominato dalla Madre Superiora Generale pro tempore della Congregazione delle Figlie della Misericordia del TOR di San Francesco, su istanza della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà nel comune ove è posta la sede dell'Associazione. L'arbitro unico e il Collegio Arbitrale dovranno decidere ritualmente e secondo le norme di diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro unico o del Collegio Arbitrale.

### **Art. 17 - NORMA DI CHIUSURA**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

F.ti M. Vesna Barbarić

Carlo Federico Tuccari not.